



Data 11 MAR 2009

Protocollo N° 137401/57.ed E.400.C1.2

Allegati N°

Oggetto

Applicazione dell'art. 242 del D.lgs. 06.04.2006, n. 152, e successive correzioni, in merito ad insediamenti produttivi in zone non conformi. Parere.

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione QdV
Via Cristoforo Colombo, 44
00144 ROMA

AL Comune di
Verona - C.d.R. Ambiente/
Via Pallone, 9
37121 VERONA

E, p.c. Alle Province del
Veneto

Si fa riferimento alla nota dell'Amministrazione comunale di Verona, in data 29.01.2009, che si allega in copia per opportuna conoscenza di codesto Ministero e delle Province del Veneto.

Nel merito della specifica richiesta di parere avanzata dal Comune di Verona, questa Direzione regionale, salvo diversa determinazione di codesto Ministero, formula le seguenti osservazioni.

Nella fattispecie in cui siano accertati superamenti di valori tabellari delle CSC, di cui all'allegato V, Tabella 1, Colonne A e B, alla Parte IV, del D.lgs. n. 152/2006, su aree improprie da un punto di vista della destinazione urbanistica ma confermate dallo strumento urbanistico vigente, i valori tabellari ai quali raffrontare quelli accertati, sono da ricondursi alle effettive attività insediate sulle aree oggetto di superamento delle CSC medesime.

In altri termini, qualora i superamenti dei valori tabellari riguardino aree su cui le attività insediate di tipo commerciale e industriale siano confermate, pur insistendo queste in zone improprie dal punto di vista della destinazione urbanistica, i valori tabellari di riferimento dovranno essere quelli della Tabella 1, colonna B, dell'Allegato V, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

*Segreteria regionale all'ambiente e territorio
Direzione regionale tutela ambiente*

*Viale Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792143 - fax 041/2792445
e-mail: ambiente@regione.veneto.it*



Si evidenzia che per le aree in questione, qualora gli obiettivi della bonifica dovessero rientrare tra i valori tabellari della colonna B, la situazione di cui si è detto dovrà essere riportata nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale.

Va da sé che l'area, sulla quale applicare i criteri sopra descritti, coinciderà con quella strettamente ed effettivamente individuata dagli stessi strumenti urbanistici.

Nella fattispecie in cui dovesse cessare, per qualsiasi ragione, l'attività di tipo commerciale o industriale esercitata in zona non conforme, sarà necessario procedere a ripristinare il sito in funzione della destinazione urbanistica vigente, con le modalità di cui al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. n. 152/2006.

Nell'ulteriore ipotesi di variazione dello strumento urbanistico delle aree in questione, i valori tabellari di riferimento dovranno essere quelli riferiti alla nuova destinazione urbanistica.

Si ribadisce che il parere qui espresso è suscettibile di modifiche subordinatamente alle diverse determinazioni che vorrà eventualmente assumere codesto Ministero.

Questo Ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Ing. Fabio Fior
FIRMATO